

effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del testo unico di cui al DPR n. 915/1978. E' riconosciuto, altresì, il diritto immediato alla pensione diretta calcolata e rideterminata avendo come base l'ultima retribuzione integralmente percepita dall'avente diritto. I suddetti criteri sono validi anche per il calcolo della pensione di reversibilità ai superstiti. Le pensioni così determinate non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

Art. 5.

Prevede il riconoscimento di specifiche elargizioni a favore delle vittime del terrorismo nonché dei loro familiari superstiti e l'aumento della misura delle elargizioni già stabilite dalla legge n. 302/1990.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 31 agosto 2004 "Avvio della quinta operazione della cessione dei crediti contributivi dell'INPS".

Prevede che la società di cartolarizzazione (art. 13, c. 4, della legge n. 448/1998 modificato dall'art. 1 del decreto legge n. 308/1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402/1999) emette, subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste nei contratti di cessione dei crediti precedentemente stipulati, ulteriori titoli le cui caratteristiche saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Legge 23 agosto 2004, n. 243 "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria".

La legge delega che avvia il processo di riordino della previdenza pubblica si compone di un solo articolo, suddiviso in 55 commi, e prevede numerosi decreti legislativi per l'attuazione degli obiettivi fondamentali della riforma.

Art. 1.

Comma 1

Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, decreti legislativi finalizzati alla liberalizzazione dell'età pensionabile, all'eliminazione progressiva del divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, allo sviluppo della previdenza complementare ed alla revisione del principio di totalizzazione dei periodi assicurativi con l'estensione

dell'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.

Comma 2

Individua principi e criteri direttivi ai quali deve uniformarsi l'azione legislativa di attuazione della delega. In particolare:

- la liberalizzazione dell'età pensionabile deve prevedere l'accordo del datore di lavoro per il proseguimento dell'attività lavorativa, qualora il lavoratore abbia maturato i diritti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai successivi commi da 12 a 17, fatta salva, comunque, la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il metodo contributivo, di decidere autonomamente di proseguire l'attività lavorativa fino al sessantacinquesimo anno di età;
- la possibilità della totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo viene ampliata progressivamente in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età;
- l'incentivazione delle forme pensionistiche complementari si basa sul conferimento, salva diversa espressa volontà del lavoratore (da manifestarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo) del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi previsti dal decreto legislativo n. 124/1993 facendo salva la possibilità per il lavoratore di indicare la forma pensionistica prescelta; in tale ottica, il Governo si impegna a garantire una maggiore trasparenza e confrontabilità dei prodotti offerti, sia a livello collettivo che individuale;
- il miglioramento del sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza complementare e la semplificazione delle procedure amministrative;
- la ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare, introdotta dal decreto legislativo n. 47/2000, ampliando la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme di previdenza complementare;
- il completamento del processo di separazione tra assistenza e previdenza, da attuarsi, da parte degli enti previdenziali, anche a livello contabile, al fine di evidenziare e quantificare gli eventuali squilibri finanziari;
- la ridefinizione della disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi a favore del lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva e che

- abbia versato almeno cinque anni di contributi in ciascuna gestione previdenziale;
- l'estensione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma 2, nonché degli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi dal 12 al 17, anche ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1, c. 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, nel rispetto dell'efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;
 - l'eliminazione delle sperequazioni, nel calcolo della pensione, tra le varie gestioni pensionistiche con esclusione delle Casse private (disciplinate dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996);
 - l'agevolazione all'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità;
 - la previsione, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, di un contributo di solidarietà pari al 4%, non deducibile dall'IRPEF, sui trattamenti previdenziali il cui importo superi di venticinque volte il valore stabilito dall'art. 38, c. 1, della legge n. 448/2001 (ovvero 514,46 euro mensili per tredici mensilità) rivalutato annualmente.

Commi 3 e 5

Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalla precedente normativa per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, può richiedere all'ente di appartenenza, la certificazione del suddetto diritto al fine di poterlo esercitare in qualsiasi momento indipendentemente da future modifiche legislative.

Commi 6 e 7

A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'età media di accesso al pensionamento, è elevata, con esclusione dei lavoratori iscritti alle forme pensionistiche gestite da enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. La norma conferma, per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive, il requisito dell'anzianità contributiva pari a 35 anni, mentre stabilisce l'innalzamento dell'età anagrafica a 60 anni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati e a 61 per i lavoratori autonomi. I suddetti requisiti di età sono ulteriormente incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2010 e dal 1° gennaio 2014.

Per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico, di cui all'art. 1, c. 20,

della legge n. 335/1995, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini.

Il diritto al pensionamento si consegue, comunque, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Infine, il numero delle cosiddette "finestre", ovvero le date nel corso dell'anno per la decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità, è ridotto a due, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Comma 9

Conferma, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, alle lavoratrici con una anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni, la possibilità di accedere al trattamento pensionistico di anzianità a decorrere dall'età di 57 anni, per le lavoratrici dipendenti e 58 anni, per le lavoratrici autonome, purché le stesse optino per un sistema di calcolo esclusivamente contributivo, ai sensi del decreto legislativo n. 180/1997.

Comma 10

Delega il Governo ad emanare, entro diciotto mesi, uno o più decreti legislativi con lo scopo di assicurare l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento per i vari regimi pensionistici armonizzati e per quelli in cui siano presenti requisiti diversi dall'A.G.O. individuando, altresì, le categorie di lavoratori per i quali possono essere previsti benefici agevolativi, come le lavoratrici madri o coloro che svolgono attività definite usuranti.

Comma 11

Il Governo è chiamato ad emanare, nel rispetto delle finalità finanziarie espresse nei precedenti commi 6 e 7, uno o più decreti legislativi per armonizzare i diversi regimi e gestioni pensionistiche alle disposizioni indicate nella presente legge, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività.

Commi 12, 14 e 15

Prevede, al fine di agevolare il posticipo al pensionamento, la possibilità, per il periodo 2004-2007, per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità, ai sensi dell'art. 59, c. 6 e 7, della legge n. 449/1997, di rinunciare all'accredito contributivo e di veder confluire nell'emolumento mensile anche la somma che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale.

Si precisa che il suddetto importo non contribuisce a formare reddito ai sensi dell'IRPEF.

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del bonus in argomento.

Commi 18 e 19

I lavoratori in mobilità, ai sensi della legge n. 223/1991, e quelli destinatari di fondi di solidarietà di settore potranno essere esonerati, fino al tetto massimo di 10.000 unità, dalle nuove disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità. E' compito dell'INPS monitorare il raggiungimento del numero massimo di domande previsto.

Commi 23 e 26

E' istituito, presso l'INPS, il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive nel quale confluiscono tutte le informazioni relative ai lavoratori iscritti alle diverse gestioni pensionistiche obbligatorie o facoltative. Il suddetto Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative ed è accessibile alle amministrazioni dello Stato e agli enti previdenziali.

Comma 30

Ai fini dell'inquadramento previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvederà, entro sei mesi, a fornire agli enti previdenziali direttive relative all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri dettati dall'art. 49 della legge n. 88/1989.

Comma 31

Entro dodici mesi, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria con l'obiettivo di perseguire una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività istituzionale ed una riduzione dei costi gestionali.

Comma 35

Le casse e gli enti privatizzati, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, sono autorizzati ad istituire forme pensionistiche complementari, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lett. a) e b) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 124/1993.

Comma 50

Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro diciotto mesi, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo contenente un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale.

L'obiettivo è quello di semplificare le procedure amministrative e armonizzare le aliquote contributive, modificando e abrogando, eventualmente le leggi in vigore.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2004 "Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, a valere da gennaio e novembre 2004".

Determina, con tabelle allegate, il costo orario del lavoro, riferito al mese di gennaio 2004 e novembre 2004, per le categorie di lavoratori indicate nel titolo del decreto.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 settembre 2004, n. 34730 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza, ai sensi dell'art. 7, c. 10-ter, della legge n. 236/93, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 12 maggio 2004 al 4 maggio 2005, per un totale massimo di 1.020 lavoratori dipendenti dalla ditta Finmek Access S.p.A..

L'INPS è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/88.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 settembre 2004 "Individuazione di ulteriori immobili di pregio".

Il decreto elenca, in allegata tabella, ulteriori immobili da considerarsi di pregio, in aggiunta a quelli già individuati con precedenti decreti. I suddetti immobili saranno trasferiti alla Società di cartolarizzazione Immobili pubblici S.r.l. ai sensi del decreto del Ministro dell'economia in data 21 novembre 2002.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle attività produttive 28 settembre 2004, n. 285 "Regolamento recante modalità e criteri di attuazione della soppressione dei Fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'INA S.p.A., ai sensi dell'articolo 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle disponibilità economiche dei fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti

dall'Istituto Nazionale Assicurazioni S.p.A. (INA) al Fondo pensioni lavoratori dipendenti istituito presso l'INPS.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 ottobre 2004, n. 34856 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 21 luglio 2004 al 3 marzo 2005, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Zincocelere S.p.A. in liquidazione, ora in fallimento, per un massimo di 631 unità. L'INPS provvede al pagamento diretto del trattamento suddetto ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8-bis, della legge n. 160/88.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 ottobre 2004 "Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243".

Stabilisce i criteri per l'applicazione dell'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge n. 243/2004 relativo alla possibilità, riconosciuta ai lavoratori dipendenti privati che abbiano raggiunto i requisiti minimi per la pensione di anzianità, di rinunciare all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria. In conseguenza di tale rinuncia viene meno anche per il datore di lavoro l'obbligo del versamento dei contributi assicurativi. L'importo complessivo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore ed è esente da IRPEF.

La suddetta facoltà può essere esercitata dal lavoratore in qualunque momento successivo al raggiungimento dei requisiti richiesti ed ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di anzianità.

Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 "Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Apporta modifiche alla disciplina dei contratti di formazione e lavoro, a quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative, alla sperimentazione del lavoro accessorio e soprattutto alle sanzioni nella lotta al sommerso.

In particolare, all'art. 14, comma 2, stabilisce che i datori di lavoro che intendono usufruire dei benefici economici, previsti dalla disciplina vigente prima della data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a presentare domanda all'INPS, entro termini

stabiliti; l'Istituto ammette l'accesso ai benefici nel limite massimo di 16.000 lavoratori.

Inoltre, all'art. 17, sono apportate modifiche alla disciplina del lavoro accessorio e viene demandato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione del valore nominale dei buoni per le prestazioni lavorative tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività affini e al costo di gestione del servizio. Conseguentemente, vengono rideterminati i contributi dovuti per fini previdenziali all'INPS (in misura pari al 13% del buono) e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL (in misura pari al 7% del buono).

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 ottobre 2004 "Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato, per l'anno 2004".

Ammette l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato, di una quota di 16.000 lavoratori provenienti dai nuovi Stati membri dell'Unione europea da adibire, in particolare, nel lavoro stagionale del settore agricolo.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli ingressi nel rispetto della quota suddetta.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie 13 ottobre 2004 "Borsa nazionale continua del lavoro – di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30".

Viene data attuazione all'art. 2 del decreto legislativo n. 276/2003 con l'istituzione della borsa continua nazionale del lavoro quale sistema aperto e trasparente per favorire le attività d'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in coerenza con gli indirizzi comunitari. Con il presente decreto vengono regolamentate le modalità di fruizione dei servizi, le procedure per l'acquisizione dei dati ed, in particolare, viene istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione tecnica per il raccordo ed il coordinamento della borsa continua nazionale del lavoro composta fra gli altri da un rappresentante dell'Inps.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 ottobre 2004 "Attuazione dell'art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".

Stabilisce le modalità di attuazione dell'art. 47 del decreto legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003, che estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici.

Pertanto ai suddetti lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto, in determinate condizioni e per un periodo non inferiore a dieci anni, l'intero periodo di esposizione è moltiplicato, ai soli fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.

Inoltre, il decreto chiarisce la disciplina da applicare ai lavoratori esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, per il conseguimento dei benefici previdenziali.

Decreto dell'Agenzia del Demanio 17 novembre 2004 "Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPS".

Ai sensi dell'art. 1, c. 2, del decreto legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni nella legge n. 410/2001, relativo alla ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico ai fini della privatizzazione e valorizzazione dello stesso, vengono individuati, in elenchi allegati, gli immobili di proprietà dell'INPS.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 novembre 2004 "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2004. Valore definitivo per l'anno 2003".

Ai sensi dell'art. 11, c. 1, del decreto legislativo n. 503/1992, dispone che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni previdenziali e assistenziali, per l'anno 2003, è stabilita in +2,5 dal 1° gennaio 2004.

Determina, inoltre, che, salvo conguaglio, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2004, è pari a +1,9 dal 1° gennaio 2005.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 novembre 2004, n. 35158 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 27 settembre 2004 al 26 settembre 2005, per un totale massimo di 1.220 lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura di Legnano S.p.A..

L'INPS verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nel quinquennio, previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 novembre 2004, n. 35173 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 35146 del 22 novembre 2004, con decorrenza 7 aprile 2003, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Napoli per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 6 luglio 2005 (limite massimo).

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 novembre 2004 "Quinta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'INPS". (G.U. n. 106 del 9 maggio 2005)

In applicazione a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 1 del decreto legge n. 308/1999, convertito con modificazioni nella legge n. 402/1999 e successivamente rettificato, l'INPS cede alla società di cartolarizzazione - S.C.C.I. S.p.a. - costituita ai sensi del predetto art. 13, c. 4, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (Crediti aziende), i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (Crediti artigiani e commercianti) nonché i crediti contributivi verso le categorie dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri e delle aziende agricole (Crediti agricoli), unitamente agli accessori per interessi e sanzioni civili.

I crediti ceduti comprendono i crediti maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2003 ed entro la data del 31 dicembre 2004, non

pagati alla scadenza prevista e contabilizzati dall'INPS per l'anno finanziario 2004.

I suddetti crediti non devono essere stati né riscossi dall'INPS, alla data del 30 aprile 2004, né dallo stesso eliminati, in applicazione della procedura interna attualmente in vigore, entro il giorno immediatamente precedente alla data di consegna degli elenchi dei crediti alla società di cartolarizzazione che dovrà avvenire non oltre il 31 maggio 2005.

In relazione ai crediti ceduti l'INPS garantisce alla società di cartolarizzazione l'importo nominale minimo di 3.500 milioni di euro, suddiviso in 1.855 milioni di euro di Crediti aziende, 1.050 milioni di euro di Crediti artigiani e commercianti, 595 milioni di euro di Crediti agricoltori.

L'INPS riceve dalla società di cartolarizzazione i seguenti importi:

- un ammontare non inferiore a 1.500 milioni di euro quale anticipazione del corrispettivo finale dovuto a fronte della cessione dei crediti prevista dai contratti stipulati in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001, 18 luglio 2002 e 18 luglio 2003;**
- un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile, non soggetto a conguagli, a fronte della cessione dei nuovi crediti, di importo non inferiore a 1.000 milioni di euro;**
- un ulteriore corrispettivo in denaro qualora l'importo derivante dalla riscossione dei crediti complessivamente ceduti e dalle altre operazioni accessorie a quella di cartolarizzazione ecceda la somma dei corrispettivi complessivamente versati dalla società di cartolarizzazione all'INPS, a fronte dell'acquisto dei crediti ceduti, e degli oneri accessori dei costi connessi alle diverse fasi dell'operazione di cartolarizzazione e delle spese comunque dovute ai concessionari;**
- un ulteriore corrispettivo corrisposto, a scelta e su richiesta dell'INPS, mediante retrocessione dalla società di cartolarizzazione all'INPS, senza garanzia di solvenza né di esistenza, dei crediti ceduti non ancora incassati e di ogni altro credito vantato dalla suddetta società ove i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti siano stati interamente rimborsati.**

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 novembre 2004, n. 35240 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 35218 del 29 novembre 2004, con decorrenza 31 dicembre 2003, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei

lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Montegiordano (Cosenza) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 31 marzo 2006 (limite massimo).

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1 dicembre 2004, n. 34244 "Trattamento straordinario di integrazione salariale".

Autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, c. 1, della legge n. 223/91, per il periodo dal 10 ottobre 2004 al 18 ottobre 2005, per un totale massimo di 747 lavoratori dipendenti dalla ditta Oliit S.p.A..

L'INPS è autorizzato a provvedere al pagamento direttamente ai lavoratori interessati e all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, c. 8 bis, della legge n. 160/1988.

L'INPS verifica, inoltre, il rispetto del limite massimo di 36 mesi nel quinquennio, previsto dalla vigente normativa.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2004 "Conferma, per l'anno 2004, della misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva, prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'articolo 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni".

Conferma, per l'anno 2004, nella misura dell'11,50%, la riduzione prevista per i versamenti dei datori di lavoro esercenti attività edile ai sensi dell'art. 29, c. 2, del decreto legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995.

Legge 3 dicembre 2004, n. 291 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali".

Art. 1.

Stabilisce che, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'azienda, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi, oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo; ciò in presenza di programmi che prevedano la formazione per la ricollocazione dei lavoratori e previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il suddetto trattamento viene concesso nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione (art. 1, c. 7, decreto legge n. 148/1993, convertito nella legge n. 236/1993).

Apporta, inoltre, modifiche all'art. 3, c. 137, della legge n. 350/2003 e posticipa al 30 aprile 2005 il termine entro cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a concedere, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, proroghe per i trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

Riconosce, altresì, il diritto all'accredito dei contributi figurativi e del trattamento di fine rapporto ai lavoratori che hanno percepito l'indennità pari al trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 46 della legge n. 144/1999 (recante interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali dovute alla chiusura del Monte Bianco).

Art. 1-bis.

Stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, in caso di crisi aziendale e per un periodo di ventiquattro mesi, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e dalle società da questi derivanti. Dalla stessa data, le medesime aziende sono tenute al versamento della relativa contribuzione di finanziamento (0,9% per Cigs e 0,3% per mobilità) mentre ai datori di lavoro che assumono i lavoratori in argomento si estendono i benefici di cui all'art. 8, c. 4, e all'art. 25, c. 9, della legge n. 223/1991.

L'INPS provvede al monitoraggio dei trattamenti suddetti nel rispetto del complessivo onere pari a 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010 (47 milioni di euro per l'anno 2005) dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Precisa, inoltre, che i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di CIGS, che non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'art. 1, c. 12, della legge n. 243/2004, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà, eccettuate le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1-ter.

E' istituito presso l'INPS un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo al fine di favorire politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per i lavoratori del settore. Il suddetto fondo è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro del settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento, da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento e da un contributo, da convenire, a carico del sistema aeroportuale.

Art. 1-quater.

Prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in attesa dell'attuazione dei principi contenuti nella legge delega n. 243/2004, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea di cui all'art. 2, c. 1, del decreto legislativo n. 164/1997, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 % della retribuzione pensionabile. Stabilisce, altresì, la corretta interpretazione dell'art. 2, c. 3, del decreto legislativo n. 164/1997, relativo alla determinazione della retribuzione pensionabile, e l'abrogazione dell'art. 34 della legge n. 859/1965, relativo alla possibilità, per il personale iscritto al Fondo in argomento, di richiedere la parziale capitalizzazione della rendita pensionistica.

La legge indica, infine, espressamente i casi in cui il lavoratore decade dai trattamenti previsti.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2004 "Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2003".

Dispone l'aumento del contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che passa, a decorrere dal 1° gennaio 2003, da 1.346,28 euro a 1.378,56 euro annui.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2004 "Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2003".

Stabilisce che, per l'anno 2003, il contributo previsto dall'art. 11 del decreto legge n. 791/1981 convertito, con modificazioni nella legge n. 54/1982, resta fissato in euro 1.032.914.

A decorrere, invece, dal 1° gennaio 2003, il contributo dovuto dallo Stato, ai sensi dell'art. 21, c. 2, della legge n. 903/1973 è aumentato a euro 6.426.256,101.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 35354 del 16 dicembre 2004 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 35332 del 16 dicembre 2004, con decorrenza 2 dicembre 2003, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Tutturano (Brindisi) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 1 marzo 2006 (limite massimo).

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2004 "Fondo immobili pubblici: I Decreto di Trasferimento".

Stabilisce che gli immobili indicati nell'allegato 1 del presente decreto, con esclusione delle unità residenziali eventualmente comprese, sono trasferiti nel patrimonio immobiliare dello Stato, in apposito Fondo di investimento immobiliare costituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/2001.

A fronte del trasferimento il Fondo corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo complessivo che verrà riassegnato, per quanto concerne gli enti previdenziali, sui rispettivi conti di tesoreria vincolati.

I suddetti immobili sono successivamente concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio e assegnati contestualmente ai soggetti che li avevano in uso. I soggetti assegnatari corrispondono all'Agenzia del demanio un canone per il cui pagamento si fa fronte

con la ripartizione del fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto legge n. 269/2993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003. Il canone annuo, per quanto concerne l'INPS, è pari a euro 3.337.880

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre 2004 "Fondo immobili pubblici: II Decreto di Trasferimento".

Il decreto stabilisce un ulteriore trasferimento di immobili, specificatamente indicati, nel patrimonio immobiliare dello Stato, in apposito Fondo di investimento immobiliare costituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410/2001. I suddetti immobili sono soggetti a verifica relativamente alla sussistenza dell'interesse artistico, storico e archeologico da parte del Ministero per i beni e le attività culturali che esprime avviso in ordine all'alienabilità del bene e al suo trasferimento al Fondo.

Il Fondo corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo complessivo che verrà riassegnato, per quanto concerne gli enti previdenziali, sui rispettivi conti di tesoreria vincolati.

I suddetti immobili sono successivamente concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio e assegnati contestualmente ai soggetti che li avevano in uso. I soggetti assegnatari corrispondono all'Agenzia del demanio un canone per il cui pagamento si fa fronte con la ripartizione del fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto legge n. 269/2993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003. Il canone annuo, per quanto concerne l'INPS, è pari a euro 6.935.600.

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2004 "Fondo immobili pubblici: Decreto di chiusura dell'Operazione".

L'importo versato quale corrispettivo degli immobili trasferiti al Fondo istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, stabilito in euro 1.993.567.741, è riassegnato agli enti previdenziali sui rispettivi conti di tesoreria vincolati ed è pari, per quanto riguarda l'INPS a euro 667.947.600.

Legge 27 dicembre 2004, n. 307 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica".

Proroga al 30 settembre 2005 il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dei concessionari, di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1999, precedentemente fissato al 1° ottobre 2004. Apporta, inoltre, ulteriori modificazioni all'art. 59 del decreto legislativo n. 112/1999.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 35387 del 28 dicembre 2004 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con decreto ministeriale n. 35375 del 28 dicembre 2004, con decorrenza 3 giugno 2003, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nell'area del comune di Caronia (Messina) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste una serie di proroghe fino al 2 settembre 2005 (limite massimo).

PAGINA BIANCA